

Scuola 24 – 11 maggio 2020

Maltrattamenti in famiglia anche a scuola se il contesto è parafamiliare

di Andrea Alberto Moramarco

Il contesto scolastico può essere considerato un ambiente parafamiliare, ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, solo se tra chi maltratta e chi subisce il maltrattamento vi sia un rapporto caratterizzato da autorità, soggezione, affidamento e fiducia, ovvero i tratti tipici di un ambiente familiare. Se l'esistenza del requisito della parafamiliarietà non viene accertata, allora non è possibile applicare tale reato per maltrattamenti verificatisi in ambito lavorativo scolastico. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 14042/2020.

Il caso

La vicenda prende le mosse dal rinvio a giudizio di un insegnante di una scuola elementare, il quale era accusato di aver commesso una serie di reati, tra i quali anche quello di "maltrattamenti contro familiari o conviventi", previsto dall'articolo 572 Cp, per aver sottoposto a continue minacce, vessazioni e umiliazioni una collaboratrice scolastica. Dopo la condanna in primo grado, la Corte d'appello riteneva che il reato di maltrattamenti fosse sì sussistente, come risultava anche dalle testimonianze degli altri docenti, ma ormai caduto in prescrizione. Di conseguenza, confermava soltanto le statuizioni civili relative a tale reato.

L'insegnante, tuttavia, impugnava la decisione in Cassazione, sottolineando come i giudici di merito non avessero preso in adeguata considerazione la censura relativa alla stessa configurabilità in ambito scolastico del reato di maltrattamenti in famiglia. La sua difesa, infatti, rimarcava come per la sussistenza di tale reato al di fuori del contesto scolastico, fosse necessario dimostrare la presenza del requisito della cosiddetta parafamiliarietà, che nella circostanza non era stato affatto provato.

La decisione

La doglianza coglie nel segno e porta i giudici di legittimità ad annullare il verdetto e a rinviare la decisione al giudice civile per la decisione definitiva. Ebbene, fa notare la Suprema corte, il reato di maltrattamenti in famiglia è stato ritenuto applicabile non solo in ambito strettamente familiare, ma anche in tutti quei contesti di lavoro caratterizzati da «forme e modalità tali da assimilarne i caratteri a quelli propri di un rapporto di natura parafamiliare, quindi con relazioni intense ed abituali, consuetudini di vita tra i soggetti interessati, soggezioni di una parte con corrispondente supremazia dell'altra, fiducia riposta dal soggetto più debole in quello che ricopre la posizione di supremazia». Più nello specifico, occorre che il soggetto che compia i maltrattamenti abbia un potere direttivo o disciplinare, «tale da rendere specularmente ipotizzabile una soggezione, anche di natura meramente psicologica».

Ciò posto, secondo la Cassazione i giudici di merito non si sono interrogati sulla questione della sussistenza di una parafamiliarietà nello specifico ambito scolastico in cui si trovavano l'insegnante incriminato e la collaboratrice scolastica. C'è stata, in altri termini, la considerazione che il piccolo ambiente di una scuola elementare fosse sufficiente ad integrare il presupposto specifico del reato, mentre sarebbe stato opportuno valutare se effettivamente vi fosse quel rapporto di autorità, di affidamento, di fiducia e di soggezione tipici del rapporto familiare, che «solo giustifica l'applicazione dell'articolo 572 Cp ai rapporti di lavoro».